

COMUNE DI MIANE

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

Principali riferimenti legislativi:

L.R. 11 aprile 1980 n. 26

L.R. 16 aprile 1985 n. 33

P.R.R.A del Veneto Pcr 1 settembre 1989 n. 962

L.R. 23 aprile 1990 n. 28

L.R. 30 marzo 1995 n. 15

Legge 8 giugno 1990 n. 142

D.Lgv. 27 gennaio 1992 n. 99

D.Lgv 27 gennaio 1992 n. 133

Legge 5 gennaio 1994 n. 36

Approvato con delibera di C.C. N°82 del 29/11/95

SEZIONE I

NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio di competenza.

Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarichi ammissibili, dei limiti di accettabilità degli scarichi, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.

E' volto all'applicazione delle leggi statali e regionali e loro successive modifiche ed integrazioni ed ha lo scopo di stabilire:

- 1) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
- 2) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- 3) i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo;
- 4) la sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;
- 5) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
- 6) le norme tecniche di allacciamento;
- 7) i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esazione;
- 8) le sanzioni amministrative.

Ha inoltre lo scopo di indicare i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, sul suolo o nel sottosuolo.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- 1) ACQUE CIVILI: acque utilizzate per le varie attività dell'uomo provenienti da insediamenti civili (bagni, W.C., cucine lavanderie) e da insediamenti produttivi con servizi equiparabili ad insediamenti civili;
- 2) ACQUE TECNOLOGICHE: acque derivanti da insediamenti produttivi diverse da quelle civili e da impianti di raffreddamento derivanti da cicli tecnologici;
- 3) ACQUE METEORICHE: acque provenienti dal dilavamento dei tetti, delle strade e dei piazzali in cui non vengono svolte le attività di cui al punto precedente;
- 4) FOGNATURA PUBBLICA: una rete organica ed organizzata di collettori fognari impermeabili realizzata e gestita da Ente Pubblico.

FOGNARIA "SEPARATA": dicesi "separata" la fognatura costituita da due differenti reti: una per le sole acque nere, definita fognatura nera, ed una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca.

FOGNATURA “UNITARIA” O “MISTA”: dicesi “unitaria” o “mista” la fognatura costituita da una sola rete per le acque sia nere che bianche;

5) UTENTE DELLA FOGNATURA: titolare di uno o più allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti civili e/o produttivi;

6) IMPIANTO DI DEPURAZIONE: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato dai collettori fognari;

7) IMPIANTO DI PRE TRATTAMENTO: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali – quantitativi richiesti per l'immissione, nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;

8) SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI: quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'art.1-quater, lettera b), della Legge 8 Ottobre 1976, n°690 e delle delibere del Comitato Interministeriale 8 Maggio 1980 e 28 Gennaio 1983.

Ai fini del presente regolamento gli scarichi degli insediamenti civili si definiscono e si suddividono in:

a) scarichi di tipo A quelli provenienti:

1. dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività turistica, sportiva, ricreativa e scolastica con esclusione dei laboratori didattici;
2. da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni e qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

TEMPERATURA	30 °C
pH	6,5-8,5
SOLIDI SOSPESI	500 mg/l
COD	900 mg/l
BOD	500 mg/l
AZOTO TOTALE	80 mg/l
AZOTO AMMONIACALE	30 mg/l
FOSFORO TOTALE	20 mg/l
TENSIATTIVI	10 mg/l
OLII E GRASSI	100 mg/l

altri inquinanti qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella “A” allegata alla Legge 10 Maggio 1976, n°319 e successive modifiche ed integrazioni;

3. dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a un Kg/mq di specchio d'acqua o cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri/secondo;

b) scarichi di tipo B quelli provenienti dalle imprese, singole o associate dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongono, in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo o associativo di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

- c) scarichi di tipo C quelli provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliera, sanitarie e di ricerca.
- 9) SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;
- 10) SCARICO SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO: recapito di reflui nello strato superficiale del terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonché sulle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;
- 11) SCARICO NEL SOTTOSUOLO E NELLE FALDE ACQUIFERE SOTTERRANEE: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionati sede dei corpi idrici sotterranei(acquiferi freatico e artesiano)nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
- 12) TITOLARE DELLO SCARICO: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili e/o produttivi;
- 13) FABBRICATI ESISTENTI: sono quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia antecedentemente alla data di entrata in vigore del P.R.R.A.;
- 14) FABBRICATI NUOVI: quelli per cui è stata rilasciata concessione edilizia per la nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla data di entrata in vigore del P.R.R.A.
- 15) POZZETTO D'ISPEZIONE: manufatto predisposto per il controllo quali – quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore. Tale manufatto deve essere conforme a quanto stabilito dal manuale n°92 dell'UNICHIM;

Art. 3 - Classificazione degli scarichi

Ai soli fini del presente regolamento, gli scarichi si distinguono in civili e produttivi.
Gli scarichi civili si distinguono in:

- a) ABITATIVI: quelli conformi a quanto previsto all'art.2, punto 8) lettera a)
- b) NON ABITATIVI: quelli conformi a quanto previsto all'art.2, punto 8) lettere b),c).

Gli scarichi produttivi si distinguono in:

scarichi derivanti da impianti di depurazione di cui all'art.35 lettere b) e c) della L.R. 16 Aprile 1985, n°33;
scarichi non derivanti da impianti di depurazione e/o pretrattamento o dotati di impianti di seconda categoria di cui all'art.49, comma 1, lettera b) della L.R. 16 Aprile 1985, n°33 così come modificata dalla L.R: 23 Aprile 1990, n°28.

Art. 4 - Competenze

Il Comune, in seguito denominato Ente competente, provvederà alla determinazione del territorio servito dalla fognatura, considerate le indicazioni del Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità dell'Ente competente la costruzione e l'esercizio delle opere fognarie comprese i condotti di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà.

SEZIONE II

SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 5 - Obbligo di allacciamento

Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura di cui all'art.4, immettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura.

Gli insediamenti produttivi e comunque ogni tipo di scarico diverso da quello assimilabile al civile che ricadono nel territorio servito di cui all'art.4 si allacciano alla fognatura pubblica previa verifica da parte dell'Ente competente della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.

Devono essere collegati alla pubblica fognatura gli edifici posti all'interno della perimetrazione evidenziata nell'elaborato cartografico che verrà predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale in funzione dello stato di avanzamento della rete fognaria.

Comunque devono essere collegati alla fognatura:

- a) gli edifici evidenziati nell'elaborato cartografico e situati a non oltre cento metri dai collettori pubblici;
- b) gli edifici plurifamiliari, il cui volume (compresi i cosiddetti volumi tecnici) supera i millecinquecento mc., situati non oltre centocinquanta metri dai predetti collettori;
- c) gli alberghi, le case di cura ed altri complessi analoghi, situati a distanza non eccedente quella di cui alla lettera b);
- d) i fabbricati contigui o non contigui, anche se situati lungo strade private, consorziali e vicinali, il cui volume complessivo supera i millecinquecento mc. Situati ad una distanza dai collettori pubblici compresa fra i cento e i centocinquanta metri.

Nei casi previsti dal presente articolo gli scarichi devono essere convogliati, mediante idonee tubazioni, agli appositi collettori della rete di pubblica fognatura, nella maniera più idonea ad evitare emissioni di odori, dispersioni, perdite ed altre forme d'inquinamento.

In deroga all'obbligo di cui sopra, l'Amministratore Comunale può consentire il recapito in acque superficiali o sul terreno quando esistono eccessive difficoltà tecniche alla esecuzione dell'allacciamento ovvero quando questi risulti eccessivamente oneroso. La situazione di eccessiva difficoltà ed onerosità dovrà essere all'Ufficio Tecnico Comunale.

Le eventuali spese per l'accertamento sono a carico del titolare dello scarico.

Nei casi non contemplati al terzo comma del presente articolo ovvero nel caso previsto nel quinto comma, le modalità di effettuazione dello scarico e le caratteristiche dello stesso, dovranno essere adeguate alle precisazioni ed istruzioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, tenuto conto della normativa regionale emanata in attuazione dell'art.14 della Legge 10 Maggio 1976, n°319, nonché delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Sanitaria competente, del rispetto del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità, dei vincoli determinati dal P.R.G. in apporto alle vicinanze ai corsi d'acqua ed alle fonti.

Fatto salvo il rispetto di eventuali norme più restrittive, non sarà possibile scaricare direttamente, senza alcun trattamento, nel suolo, in superficie o in acque superficiali a distanze

inferiori a mt.200, a monte da fonti idriche utilizzate(pozzi, sorgenti, ecc.) ed a mt.10 da altri corpi idrici.

DIVIETI: è sempre vietato scaricare nel suolo ed in altri corpi ricettori senza pretrattamento tale da garantire i limiti fissati dal P.R.R.A.

FOSSE IMHOFF: le fosse settiche (o biologiche, pozzi neri, ecc.) dovranno essere di tipo Imhoff con uno o più settori secondo le esigenze. Le tabelle allegate riportano il dimensionamento previsto per tali impianti.

Non sono più ammessi fondi perdenti o pozzi a perdere. Nel caso non esistesse la fognatura comunale, le fosse Imhoff dovranno recapitare lo sfioro o in una vasca a tenuta e svuotamento periodico o in un sistema di sub - irrigazione.

SUB-IRRIGAZIONE: il sistema della sub-irrigazione consiste nella posa di uno o più condotte secondarie forate che dipartono dalla vasca Imhoff e si allargano a raggiera.

La lunghezza e profondità delle condotte forate dipende dalla natura e dalla capacità di assorbimento del terreno; comunque non dovranno superare la profondità di metri 1.

La sub-irrigazione è sempre da escludere nel caso di terreni argillosi o che comunque non garantiscono un sufficiente assorbimento; nonché in ogni caso di possibile lesione ai diritti di terzi di possibili infiltrazioni in fondi limitrofi.

I titolari che intendono porre in essere tale tecnica di scarico devono produrre idonea perizia geologica.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le indicazioni della delibera del Comitato Interministeriale del 4 Febbraio 1977.

VASCHE A TENUTA: il recapito nella vasca a tenuta dovrà avvenire in ogni caso di assenza della rete fognaria o di impossibilità di utilizzare i precedenti sistemi.

Le vasche dovranno avere capienza sufficiente ed un pozzetto d'ispezione necessario anche all'espurgo.

Il liquame di risulta dovrà essere vuotato sul suolo adibito ad usi agricoli in conformità dell'art.2 L. 319/76 o in un idoneo impianto di depurazione tramite un idoneo settore di pretrattamento.

Art. 6 – Autorizzazioni allo scarico

Ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato dall'Ente competente.

Qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.

La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si proceda alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

L'ente di gestione comunica all'interessato una diffida alla regolazione dello scarico fissando un termine perentorio per l'adempimento, trascorso il quale procede ai sensi del precedente comma.

Art. 7- Attivazione allo scarico

Ogni nuovo scarico s'intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni di cui agli articoli 16 e 17 della Legge 10 Maggio 1976, n°319 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 - Proprietà delle opere di fognature

Sono di proprietà pubblica tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento.

Sono altresì di proprietà pubblica le fognature costruite dai privati con contribuzione, sotto qualsiasi forma, di Enti Pubblici.

Art. 9 - Esecuzione degli allacciamenti

Le opere di allacciamento ricadenti nel suolo o sottosuolo pubblico sono eseguite a carico del proprietario degli immobili da cui proviene lo scarico, direttamente dal Comune o per mezzo di imprese di fiducia o direttamente dall'interessato sotto la vigilanza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'importo a carico di ogni singola utenza, qualora l'allacciamento sia eseguito direttamente dal Comune, sarà stabilito in base alle spese effettivamente sostenute. Esso sarà riscosso tramite versamento presso la Tesoreria Comunale entro 30 giorni dalla notifica della quota pro-capite.

In mancanza del versamento delle somme di cui al comma precedente, si procede direttamente con la procedura coattiva prevista per le entrate patrimoniali del Comune.

Le opere di allacciamento di competenza dei privati devono essere eseguite entro novanta giorni dalla notifica della relativa autorizzazione e, comunque, prima che l'edificio, se di nuova costruzione, venga abitato o adibito all'uso al quale è destinato; gli oneri per tutti i lavori inerenti e conseguenti all'allacciamento, ivi compresi il ripristino delle pavimentazioni stradali, sono a carico dei proprietari interessati.

Per comprovati motivi di forza maggiore, il termine predetto può essere prorogato per non oltre novanta giorni.

Qualora le tubazioni collocate nel sottosuolo pubblico non possono essere allacciate, neppure in via provvisoria, con l'impianto interno, si provvede alla loro chiusura e piombatura finché non sia possibile effettuare il collegamento.

Art. 10 - Passaggio attraverso proprietà privata

Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, l'Ente competente procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri per pubblica utilità. Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.

Le indennità a favore delle proprietà interessate sono qualificate dall'Ente competente ed in caso di contrasto accertate dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Art. 11 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.

In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.

L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

Per nessun motivo, comunque, il Comune potrà essere ritenuto responsabile dei danni che, in dipendenza di tale situazione, potessero insorgere.

Art. 12 – Fognature delle strade e delle piazze private

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade privati, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.

I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente regolamento.

Chi racconta una strada privata con una strada pubblica deve provvederla di tubatura per le acque piovane secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico e dell'Ente competente.

Chi costruisce un edificio su strada privata raccordata con una strada pubblica deve provvederla altresì di fognatura nera secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico dell'Ente competente.

Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.

Art. 13 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte dell'ente competente.

Gli utenti segnalano all'Ente competente le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.

Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

È facoltà dell'Ente competente emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi maggiorati (max 10%) per spese tecniche e generali.

Art. 14 - pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.

Pertanto, tali manufatti sono opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale costipato.

L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette.

L'Ente competente, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.

Art. 15 - Immissioni vietate

È vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per la qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura.

Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti.

Art. 16 - Scarico di acque meteoriche

Le acque meteoriche devono essere smaltite in un recapito diverso dalla pubblica fognatura. In ogni caso i doccioni delle fronti delle case non devono sversare sulla pubblica via ma essere collegati alla tombinatura delle acque meteoriche.

Art. 17 - Insediamenti temporanei

Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l'allacciamento definitivo della pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

Art. 18 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.

In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubizzazione di inquinamenti da parte delle acque di pioggia.

Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento, l'Ente competente può autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque nere, imponendo specifiche prescrizioni.

Art. 19 - Rilevazione dei consumi idrici

Tutti gli insediamenti civili e produttivi che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, lo specificano nella domanda di autorizzazione allo scarico.

Le utenze non abitative installano, a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura approvati dall'Ente competente, tali strumenti vengono sigillati a cura dell'Ente stesso che può sempre accedere all'insediamento durante lo svolgimento dell'attività.

Tutti gli utenti sia che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non

comportino scarichi nella fognatura possono chiedere all'Ente competente di accertare e quantificare tali usi.

Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni.

TITOLO II

UTENZE CIVILI

CAPITOLO I – NUOVI FABBRICATI

Art. 20 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura per insediamenti collegati ad impianti di depurazione complessi

Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono presentati al Comune contestualmente alla richiesta di concezione edilizia.

La domanda di allacciamento, su carta resa legale e redatta secondo gli stampati predisposti dall'Amministrazione Comunale, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori.

Unitamente alla domanda di allacciamento debbono essere presentati, in duplice copia, i seguenti elaborati:

1.estratto di mappe in scale 1:2.000 (oppure 1:1.000), con l'indicazione in rosso del percorso dei fognoli di raccordo con la fognatura pubblica;

2.planimetria in scala 1:200, delle unità immobiliari, contenente lo schema dell'impianto fognario interno ed esterno del fabbricato, con le seguenti specificazioni:

- a) punto d'innesto nella fognatura pubblica,
- b) lunghezza delle tubazioni di raccordo,
- c) diametri, pendenze, quote dei vari tronchi di fognatura e relative modalità esecutive.

3.relazione tecnica sulle caratteristiche degli impianti e sulle caratteristiche dello scarico.

Nell'ipotesi di cui art.5 lettera d), il cui proprietario dell'edificio più distante dalla fognatura pubblica, salvo diversi accordi intercorsi fra tutti gli interessati, deve presentare anche il progetto dei canali comuni di fognatura, qualora i fabbricati prospettino su aree private.

I progetti debbono essere conformi alle prescrizioni contenute nella Legge 10 Maggio 1976, n°319 e successive modificazioni e dovranno essere sottoscritti dal tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.

Dovrà essere allegato il consenso formale dei proprietari interessati, qualora la prevista tubazione privata dovesse attraversare la loro proprietà per raggiungere la condotta comunale.

Nei confronti di tali proprietari, comunque, nessuna responsabilità può derivare al Comune in dipendenza dell'esercizio del servizio.

Successivamente alla realizzazione delle opere di allacciamento i titolari sono tenuti a munirsi inoltre dell'autorizzazione allo scarico come previsto dall'art.9 della Legge 10 Maggio 1976, n°319 e del successivo art.26.

Per l'ottenimento della autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico, l'ente dovrà altresì versare presso il Tesoriere Comunale l'importo, a titolo di rimborso spese per istruttoria, sopralluogo e stampati, fissato dal Consiglio Comunale con propria delibera.

La domanda dovrà essere prodotta utilizzando gli stampati disponibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Comune approva gli elaborati di progetto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

Art. 21 - Visite tecniche-verifica delle opere

L'Ente competente, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne

Ordina l'adeguamento in caso di difformità.

Eventuali variazioni ali elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dall'Ente competente su richiesta scritta.

L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'avvenuta ultimazione delle opere, chiedendo il rilascio dell'autorizzazione allo scarico contestualmente alla richiesta di abitabilità o agibilità.

Alla richiesta dovrà essere allegata dettagliata documentazione fotografica attestante la regolare esecuzione delle opere, nonché l'elaborato grafico riportante lo stato di fatto delle opere eseguite vistato dal direttore dei lavori.

Il Comune, direttamente o tramite l'Ente Gestore, qualora diverso, esegue una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

In ogni caso l'utente è responsabile per ogni danno di qualsiasi natura derivante dall'esercizio delle opere di fognatura interne e di allacciamento.

Art. 22 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Comune o Ente Gestore, se diverso, contestualmente al certificato di abilità e agibilità.

Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 23 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto approvati.

L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni quali - quantitative degli scarichi impone la presentazione di nuova domanda.

Art. 24 - Modalità degli allacciamenti

Ogni edificio deve, di norma, essere allacciato alla fognatura pubblica con singola tubazione, salvo che ragioni tecniche (da valutare dall'Ufficio Tecnico Comunale) rendano di volta in volta necessari allacciamenti plurimi.

Le immissioni nella rete pubblica debbono essere eseguite esclusivamente negli appositi imbocchi e le tubazioni di raccordo non possono avere diametri maggiori degli imbocchi stessi.

L'immissione delle acque nere nel collettore deve avvenire mediante un sifone facilmente ispezionabile.

I lavori di allacciamento, dovranno essere conformi alla normativa tecnica di cui all'allegato n°4 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 Febbraio 1977 pubblicato sul Suppl. Ord. G. U. n°48 del 21 Febbraio 1977.

Il sifone ed i giunti di raccordo dotati di ispezione lineare vanno collocati, secondo l'ubicazione degli scarichi, gli appositi pozzetti ispezionabili. Questi pozzetti, della dimensione minima di ml. 0.50 x 0.50, devono essere costruiti ove possibile, su area privata ed al limite con la proprietà pubblica, e coperti da un chiusino al perfetta tenuta, impermeabile all'acqua e tenuto sempre sgombro e pulito.

Ulteriori prescrizioni possono essere impartite dal Sindaco, sentiti il Tecnico Comunale e il sanitario delegato dal Settore Igiene Pubblica.

Le modalità di allacciamento verranno aggiornate in base al progetto tecnico o in base a nuove norme o direttive degli organi competenti.

Art. 25 – Caratteristiche tecniche delle fognature interne

I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.

Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su letto di sabbia o calcestruzzo magro in funzione della loro profondità.

Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm e con adeguata pendenza.

I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta capaci di resistere con sicurezza e senza perdita di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.

I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti alla azione corrosiva dei liquami.

Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.

I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.

Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.

Vanno installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo a tenuta, ovunque conveniente per un'agevole manutenzione dell'allacciamento.

Art. 26 - Norme particolari per le utenze non abitative

Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l'installazione di un pozzetto d'ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi.

Di norma, tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato ed a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.

Le utenze definite dall'art.2 punto 8, lettera a), sub 2) devono dimostrare di possedere i requisiti previsti dal citato articolo presentando opportuna analisi quali – quantitativa dello scarico, sottoscritta da tecnico abilitato, tale verifica deve essere effettuata il sesto e dodicesimo mese dall'attivazione dello scarico.

Art. 27 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata

I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e per le acque bianche ed assimilabili.

Le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque meteoriche nel collettore fognario delle civili e viceversa.

CAPITOLO II – FABBRICATI ESISTENTI

Art. 28 - Allacciamento utenze abitative

In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, l'Ente competente avvisa i possibili utenti e stabilisce norme e procedure per il rilascio della autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico.

Nei casi di sistemazione di una strada, di modificazione, di ampliamento o rifacimento della fognatura o delle canalizzazioni stradali, o comunque, di lavori che richiedono la manomissione della pavimentazione stradale, il Comune potrà, contemporaneamente a questi lavori, predisporre tutte le opere ritenute necessarie per preparare sia le diramazioni dei condotti fino agli allacciamenti posti al limite della sede stradale, sia i raccordi necessari per far sì che la strada non debba essere ulteriormente sconvolta.

In tale eventualità, i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni richieste, relative agli scarichi esistenti all'interno dei loro fabbricati.

In mancanza di tali indicazioni, il Comune provvederà alle opere secondo il suo giudizio, ed i proprietari potranno poi usare, per immettervi i loro scarichi, soltanto gli allacciamenti così predisposti.

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità previste dal presente regolamento, al Comune dovrà essere rimborsata ogni maggiore spesa che, in dipendenza della omissione di cui sopra, dovesse incontrare, oltre alla spesa per la predisposizione dell'allacciamento.

Art. 29 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura

Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono presentati al Comune contestualmente alla richiesta di allacciamento e scarico alla fognatura.

La domanda di allacciamento, su carta resa legale e redatta secondo gli stampati predisposti dall'Amministrazione Comunale, deve essere corredata dei seguenti elaborati, in triplice copia:

- 1) estratto mappa in scala 1:2.000 (oppure 1:1.000), con indicazione in rosso del percorso dei fognoli di raccordo con la fognatura pubblica;
- 2) Planimetria in scala 1:2.000 (oppure 1:1.000), delle unità immobiliari, contenente lo schema di massima dell'impianto fognario interno ed esterno, del fabbricato.

Nell'ipotesi di cui all'art.5, lettera d), il proprietario dell'edificio più distante dalla fognatura pubblica, salvo diversi accordi intercorsi fra tutti gli interessati, deve presentare anche il progetto dei canali comuni di fognatura, qualora i fabbricati prospettino su aree private.

I progetti debbono essere conformi alle prescrizioni contenute nella Legge 10 maggio 1976, n°319 e successive modificazioni e dovranno essere sottoscritti da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.

Dovrà essere allegato il consenso formale dei proprietari interessati qualora la prevista tubazione privata dovesse attraversare la loro proprietà per raggiungere la condotta comunale.

Nei confronti di tali proprietari, comunque, nessuna responsabilità può derivare al Comune in dipendenza dell'esercizio del servizio.

Per l'ottenimento della autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico, l'utente dovrà altresì versare presso il Tesoriere Comunale l'importo, a titolo di rimborso spese per l'istruttoria, sopralluogo e stampati, fissato dal Consiglio Comunale con propria delibera.

La domanda dovrà essere prodotta utilizzando gli stampati disponibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Comune approva gli elaborati di progetto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

Art. 30 - Inizio dei lavori

L'utente è tenuto a dare, almeno cinque giorni prima, comunicazione scritta o telefonica all'Ufficio Tecnico Comunale dell'inizio dei lavori.

Art. 31 - Ultimazione delle opere

L'Ente competente, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.

Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dall'Ente competente su richiesta scritta.

L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'avvenuta ultimazione delle opere, allegando dettagliata documentazione fotografica attestante la regolare esecuzione delle opere, nonché l'elaborato grafico riportante lo stato di fatto delle opere eseguite.

Art. 32 - Visite tecniche – verifiche delle opere – autorizzazione allo scarico

Il Comune, direttamente o tramite l'Ente gestore, qualora diverso, può eseguire delle verifiche, intese a constatare al regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

In ogni caso l'utente è responsabile per ogni danno di qualsiasi natura derivante dall'esercizio delle opere di fognatura interne e di allacciamento.

La comunicazione di ultimazione dei lavori consente l'attivazione dello scarico.

L'autorizzazione allo scarico, concessa con l'autorizzazione dell'allacciamento può essere sospesa se alla conseguente verifica da parte dell'Ente competente risultassero difformità sull'esecuzione delle opere e sulla loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

La riattivazione dello scarico è soggetta a presentare di nuova domanda.

Art. 33 - Utenze abitative già allacciate

In caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, le abitazioni già allacciate sono tenute a presentare una relazione sullo stato di fatto della rete interna di fognatura, nei modi e nei tempi prescritti dall'Ente competente.

Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o alle opere di allacciamento l'Ente competente stabilisce i lavori da eseguire per l'adeguamento, come previsto all'art.28.

Art. 34 - Esecuzione del progetto

Trascorsi i termini prescritti per la redazione dei progetti, l'Ente competente provvede d'ufficio, a spese dell'utente inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio ed il completamento delle opere.

Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di 30 giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art. 35 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento

Qualora gli utenti obbligati non ottemperino, entro i termini prescritti, alla presentazione della domanda di allacciamento debitamente corredata o all'esecuzione dei lavori di loro competenza, il Comune provvederà d'ufficio alla realizzazione delle opere e, occorrendo, alla redazione del relativo progetto.

Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e dal presente Regolamento, il proprietario inadempiente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Comune.

La maggioranza da applicarsi per spese generali e per assistenza ai lavori è, in tal caso, del 10%.

Se l'obbligato non versa la somma dovuta entro dieci giorni dalla notifica della relativa liquidazione, il Comune provvederà al recupero con la procedura coattiva.

Nell'ipotesi prevista all'art. 5, lettera d), se i proprietari interessati non presentano nel termine prescritto l'istanza di allacciamento corredata del progetto, il Comune ha facoltà di provvedere d'ufficio ai sensi del presente articolo.

In tal caso, le spese occorrenti per la progettazione, le direzione e l'esecuzione dei lavori inerenti alla costruzione dei canali comuni di fognatura sono ripartite tra gli interrati nel seguente modo:

metà in proporzione alla cubatura di ogni edificio o di ogni singola unità immobiliare che fruisce dell'allacciamento;

l'altra metà in proporzione alla distanza di ciascun edificio dalla fognatura pubblica.

TITOLO III

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

CAPITOLO I – NORME GENERALI

Art. 36 – Condizioni di ammissibilità

Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi non sono ammesse nella pubblica fognatura.

SEZIONE III

SCARICHI SUL SUOLO, SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO ED IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 37 - Autorizzazione allo scarico

Ogni scarico sul suolo, sugli strati superficiali del suolo ed in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato.

E' fatto divieto di scaricare direttamente acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.

Deroghe alla norma di cui al precedente comma possono essere autorizzate, ove non sia possibile lo scarico nell'idrografia superficiale, con specifica autorizzazione da parte dell'autorità competente, compatibilmente con la tutela dei corpi idrici sotterranei.

Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.

La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

La domanda di autorizzazione allo scarico va presentata unitamente alla domanda di agibilità o abitabilità il cui rilascio è vincolante. Resta comunque indispensabile il parere sul progetto degli scarichi e/o impianti di pre trattamento che dovrà essere rilasciato con la concessione e/o autorizzazione edilizia.

Art. 38 - Procedure per l'autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi non agro – zootecnici sul suolo e sottosuolo

La domanda di autorizzazione allo scarico, ai sensi della Legge 10 maggio 1976, n°319 e del D.L. 27 gennaio 1992, n°133, va presentata unitamente alla domanda di agibilità o abitabilità sia per i nuovi insediamenti produttivi che per quelli soggetti ad ampliamento, ristrutturazione o a diversa destinazione d'uso.

La domanda conforme al modello disponibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale, deve essere presentata al Sindaco.

Art. 39 - Procedure per l'autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi non agro – zootecnici in acque superficiali

La domanda di autorizzazione allo scarico, ai sensi della Legge 10 maggio 1976, n° 319 e del D.L. 27 Gennaio 1992, n° 133 va presentata unitamente alla domanda di agibilità e/o abitabilità sia per i nuovi insediamenti produttivi che in quelli soggetti ad ampliamento, ristrutturazione o a diversa destinazione d'uso.

La domanda conforme al modello disponibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale deve essere presentata al:

Presidente della Provincia se il refluo scaricato contiene::

- 1) Composti organoalogenati;
- 2) Composti fosforici;
- 3) Composti organostannici;
- 4) Mercurio e composti contenenti Mercurio;
- 5) Cadmio e composti del Cadmio;
- 6) Oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
- 7) Materie sintetiche persistente.

Sindaco per le altre tipologie di scarichi.

Art. 40 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali per gli insediamenti produttivi con reflui contenenti specifici composti

La domanda di autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'elenco II dell'Allegato A) del D.L. 27 gennaio 1992, n° 133, per i reflui contenenti le seguenti sostanze.

1) I seguenti elementi e loro composti:

Zinco	Stagno	Rame	Bario
Nichel	Berillio	Cromo	Boro
Piombo	Uranio	Selenio	Vanadio
Arsenico	Cobalto	Antimonio	Tallio
Molibdeno	Tellurio	Titanio	Argento

- 2) Biocidi e derivati;
- 3) Sostanze con effetto nocivo sull'acqua;
- 4) Composti organosilicati tossici;
- 5) Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare;

- 6) Olii minerali non persistenti;
- 7) Cianuri e fluoruri;
- 8) Sostanze sfavorevoli all'equilibrio dell'ossigeno quali ammoniaca e nitriti.

deve essere presentata, in attesa di specifici interventi legislativi regionali, al sindaco e successivamente ai provvedimenti previsti dagli artt. 3 e 8 del D.L. 133/92 alla Provincia.

- 1) Composti organoalogenati;
- 2) Composti fosforici;
- 3) Composti organostannici;
- 4) Mercurio e composti contenenti Mercurio;
- 5) Cadmio e composti del Cadmio;
- 6) Olii minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
- 7) Materie sintetiche persistenti.

Sindaco per le altre tipologie di scarichi.

Art. 41 - Procedure per l'autorizzazione allo scarico per insediamenti di carattere agro – zootecnico

La domanda di autorizzazione allo scarico, ai sensi della Legge 10 Maggio 1976, n° 319, va presentata unitamente alla domanda di agibilità e/o abitabilità sia per i nuovi insediamenti che per quelli soggetti ad ampliamento, ristrutturazione o a diversa destinazione d'uso.

La domanda, conforme al modello disponibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale, deve essere completata da apposito questionario.

Art. 42 - Procedure per l'autorizzazione allo scarico per insediamenti civili non recapitanti in pubblica fognatura

La domanda di autorizzazione va presentata unitamente alla domanda di agibilità e/o abitabilità per i nuovi edifici e per quelli soggetti ad ampliamento, ristrutturazione e soggetti a diversa destinazione d'uso, che comportino un aumento o una modifica dello scarico, e deve essere conforme al modello. Disponibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 43 - Modalità di smaltimento dei fanghi e dei liquami provenienti da fosse settiche o Imhoff di insediamenti civili e produttivi

Lo smaltimento dei fanghi biologici e dei liquami provenienti da fosse settiche o Imhoff e dai pozzi neri a tenuta degli insediamenti civili, deve avvenire mediante gli appositi servizi predisposti a cura dell'autorità comunale, o in mancanza, da ditte all'uopo autorizzate.

Può essere autorizzato lo smaltimento sul suolo agricolo, alle condizioni previste da specifiche norme del Regolamento d'Igiene Comunale.

I fanghi provenienti da insediamenti produttivi devono essere smaltiti in apposito impianto di trattamento autorizzato oppure secondo quando disposto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n°99.

Ogni altra eventuale modalità di smaltimento di detti fanghi e liquami deve essere specificatamente autorizzata dal Sindaco.

Art .44 - Modalità svuotamento fosse settiche

Ad eccezione che nelle case isolate in aperta campagna, o nelle case coloniche lo svuotamento di pozzi neri, fosse settiche, fosse biologiche, fosse Imhoff, fosse comunque denominate contenenti deiezioni animali o umane può essere fatto:

- 1) in qualsiasi momento in casi di comprovata necessità e urgenza, dove sia intaccata la salute pubblica o vi sia pericolo immediato che ciò possa avvenire (es. tracimazione e/o spargimento di liquami di fognatura in luogo pubblico) o per lavori di manutenzione da eseguire sulle fognature o loro condotte;
- 2) negli altri casi (es. svuotamento periodico di vasche a tenuta) con il seguente orario: ore 6.00 – 9.00 ad esclusione dei vuotamenti di vasche prospicienti negozi o luoghi di passaggio intenso di pedoni che devono osservare il seguente orario: dalle 6.00 alle ore 8.00.
- 3) ad esclusione dei giorni festivi e feste paesane;
- 4) con sistemi di aspirazione dei liquami idonei a contenere spandimenti o gocciolamenti nelle varie fasi di aspirazione e trasporto nonché idonei a contenere disagi ai cittadini (odori molesti, viabilità, ecc.).

Art. 45 - Pozzi neri a perfetta tenuta: caratteristiche

I pozzi neri, ove ne sia consentita la costruzione, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) devono essere adeguatamente proporzionate;
- b) devono essere provvisti di adeguato sistema di sfiato;
- c) devono essere ubicati in terreno libero, a valle o comunque ad opportuna distanza, nel rispetto delle normative relative alle acque destinate ad utilizzo umano, da pozzi, tubature o serbatoi di acqua potabile, ad una distanza dalle fondazioni e muri perimetrali degli edifici non inferiore a 50 cm. Con interposizione di argilla o altro materiale impermeabile;
- d) la loro impermeabilità assoluta deve essere certificata.

Art. 46 - Divieto di scarico nel sottosuolo

L'immissione nel sottosuolo di acque di qualunque natura, origine e provenienza è tassativamente vietata, ad esclusione degli impianti di sub – irrigazione, che dovranno comunque essere autorizzati.

Art. 47 - Scarichi occasionali in corsi d'acqua, laghi, canali e simili

E' vietato lo scarico, anche occasionale, di rifiuti solidi e liquami di ogni tipo in corsi d'acqua, laghi, canali e simili.

Art. 48 - Attivazione dello scarico

L'attivazione di ogni nuovo scarico s'intende autorizzata dal giorno stesso della data di emissione dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 49 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni dei manufatti di scarico sono affidate ai titolari dello stesso, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere e vi provvedono a propria cura e spese.

I titolari dello scarico sono inoltre responsabili, sino al limite di proprietà, di ogni danno a terzi derivante da carente manutenzione e pulizia o da mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente Regolamento, ei manufatti di scarico.

Art. 50 - Rilevazione dei consumi idrici

Gli insediamenti produttivi e civili che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono darne comunicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.

Gli insediamenti non abitativi devono inoltre installare, a proprie spese, idonei strumenti di misura su ciascuna fonte di prelievo.

Tali strumenti vengono sigillati a cura dell'Ufficio Tecnico dell'autorità competente, che può sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività.

Gli insediamenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni all'autorità competente al controllo.

Art. 51 - Modalità tecniche dello scarico per insediamenti civili di consistenza superiore a 50 vani o a 5000mc.

In assenza di fognatura comunali gli insediamenti civili di consistenza superiore a 50 vani o a 5000 mc. devono dotarsi di un idoneo impianto di depurazione ad ossidazione totale.

L'effluente depurato dovrà venire scaricato su corso d'acqua superficiale.

L'amministratore dell'insediamento figurerà come titolare della autorizzazione allo scarico.

Art. 52 - Modalità tecniche dello scarico per insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000mc.

In assenza di fognatura comunale gli insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc. devono dotarsi di:

- a) vasche settiche a più scomparti a tenuta ed a svuotamento periodico;
- b) vasche di tipo Imhoff.

Lo smaltimento dei liquami può essere attuato, solo nel caso di chiarificazione, in vasca Imhoff, mediante:

- dispersione nel suolo con pozzi assorbenti (modalità non accettabile in suoli che si presentano ghiaiosi e/o sabbiosi);
- percolazione nel terreno tramite sub – irrigazione con o senza drenaggio a seconda del tipo di terreno (dovrà essere verificata la stratigrafia del terreno che, di norma, dovrà avere uno spessore di almeno mt.1 di profondità dal piano campagna).
- Sistema integrativo di fitodepurazione (sistema integrato al pretrattamento e che prevede un processo di fitoassorbimento mediante la piantumazione di essenze vegetali radicate sempreverdi opportunamente inserite in una superficie impermeabilizzata, con fuoriuscita di acqua depurata o in vasca a tenuta o in acque superficiali secondo quanto previsto al punto successivo);

- Scarico in acque superficiali secondo le indicazioni del P.R.R.A. vigente, acquisendo l'assenso del gestore del corpo ricettore dello scarico che ne dovrà indicare i limiti di accettabilità a seconda dell'utilizzo della stessa.

Quest'ultima modalità potrà essere prevista, qualora non possano essere attuate né la dispersione né la percolazione, a causa di mancanza di spazio, di insufficienti caratteristiche drenanti del terreno, di livello di escursione massima della falda acquifera con franco minimo di 1 m. rispetto al piano campagna.

I liquami trattati sono esclusivamente quelli provenienti da insediamenti adibiti ad abitazioni; le acque meteoriche hanno sistema di smaltimento distinti, preferibilmente in corpi idrici superficiali.

I liquami provenienti da insediamenti assimilati ai civili in cui utilizzano olii minerali o prodotti simili, possono essere trattati da vasche Imhoff solo dopo il passaggio attraverso idonei separatori degli oli e disabbiatura.

Le vasche Imhoff devono essere svuotate almeno una volta l'anno.

Art. 53 - Dimensionamento vasche

In allegato si riporta il dimensionamento delle vasche citate negli articoli precedenti.

Art. 54 - Impianti di depurazione per Piani di Lottizzazione

Le nuove lottizzazioni dovranno realizzare un idoneo impianto di trattamento primario e secondario nel caso che non siano collegabili ad impianti di depurazione pubblici.

TITOLO II

INSEDIAMENTI CIVILI

CAPITOLO I

NUOVI FABBRICATI

Art. 55 - Elaborati di progetto delle opere di scarico

Gli elaborati di progetto delle opere di scarico sono presentati al Comune contestualmente alla richiesta di concessione e/o autorizzazione edilizia.

Gli elaborati predisposti in n°2 copie, consistono in:

1. estratto catastale;
2. progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile, in scale 1:100 oppure 1:200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna, dei pozzetti d'ispezione, delle fosse Imhoff dettagliandone l'esatto dimensionamento, di eventuali impianti di depurazione, dei manufatti di scarico e/o delle opere di sub – irrigazione;
3. relazione dettagliata indicante le modalità esecutive ed i manufatti costituenti le opere da eseguire e contenere i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'insediamento quali:
 - a) numero e superficie di appartamenti
 - b) numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
 - c) elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali e di prestazione di servizi con scarichi civili;
 - d) fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.

La relazione sopra indicata, per quanto necessario, è corredata di calcoli idraulici ed igienico – sanitari.

Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'Albo Professionale di competenza.

Con la richiesta di agibilità il titolare dello scarico deve presentare una dettagliata documentazione fotografica e un rilievo quotato dello stato di fatto delle opere predisposte.

Art. 56 - Visite tecniche e rilascio dell'autorizzazione allo scarico

Per quanto concerne le visite tecniche, la verifica delle opere, il rilascio dell'autorizzazione e l'attivazione dello scarico, si applicano, per quanto compatibili, i precedenti art.21 e 22.

CAPITOLO II

FABBRICATI ESISTENTI

Art. 57 - Insediamenti abitativi

Il Sindaco, con specifica ordinanza comunica i disposti e le modalità previste per gli insediamenti abitativi per poter scaricare al suolo, negli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale. I titolari di tali scarichi devono presentare, su apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, lo stato di fatto delle proprie opere di scarico.

In caso di difformità del presente Regolamento il Sindaco prescrive gli adeguamenti opportuni, fissando il termine per la realizzazione delle opere necessarie in conformità alla normativa di P.R.R.A.

Art. 58 - Insediamenti civili non abitativi

Il Sindaco, con ordinanza, fissa i termini entro i quali gli insediamenti civili non abitativi privi di precedente autorizzazione allo scarico sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico con allegata una dettagliata relazione, corredata di eventuali elaborati grafici, sullo stato di fatto delle opere di scarico.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Sindaco a seguito di verifica di conformità delle opere a quanto previsto dal presente Regolamento.

Il Sindaco, in caso di difformità, fissa i termini per la presentazione del progetto di adeguamento.

Art. 59 - Esecuzione d'ufficio del progetto

Trascorsi i termini previsti, il Comune provvede d'ufficio, a spese dell'in adempiente, e stabilisce i termini per l'inizio e d il completamento delle opere.

Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di 30 gg., a rilasciare le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art. 60 - Esecuzione d'ufficio delle opere

Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il Comune provvede d'ufficio.

Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere sono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 10% per spese generali e notificate all'interessato, che può ricorrere nelle forme di legge.

TITOLO III

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 61 - Ammissibilità e limiti di accettabilità dello scarico

SCARICO NON RECAPITANTE IN FOGNATURA

Gli scarichi di insediamenti produttivi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo ed in corpo idrico superficiale, devono rispettare i limiti indicati nella tabella A) della Legge 10 Maggio 1976, n°319, fatto salvo il potere dell'autorità competente d'imporre limiti più restrittivi per i casi particolari, in funzione degli inquinamenti presenti e dei volumi di acqua scaricata.

Tali limiti non possono essere conseguiti mediante diluizioni con acque appositamente prelevate allo scopo.

L'Ente competente ha facoltà d'imporre che scarichi parziali contenenti metalli e non metalli tossici (Arsenico, Cadmio, Cromo esavalente, Rame, Mercurio, Piombo, Selenio e Zinco) vengano sottoposti ad un trattamento parziale a piede di reparto.

Gli scarichi hanno di norma recapito nei corpi idrici superficiali, qualora non sussista la possibilità di conveniente realizzazione di tale modalità di scarico può essere autorizzato il recapito sul suolo e negli strati superficiali del suolo.

SCARICHI RECAPITANTI IN FOGNATURA

Gli scarichi degli insediamenti produttivi o di servizi, equiparabili ai civili, ma non di tipo abitativo, potranno essere immessi nella fognatura comunale solo con la osservanza dei limiti riportati nella tabella 1) delle norme della Legge 10 Maggio 1976, n°319 particolarmente degli articoli 12 e 13, della Legge 24 dicembre 1979, n°650 norme che s'intendono qui integralmente trascritte.

In particolare è obbligo degli utenti l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) le acque di rifiuto dovranno avere apposite canalizzazioni ed immissioni nella fogna distinte da quelle che servono alle acque domestiche cloacali dello stabile e dovranno passare, prima della immissione nella rete comunale attraverso pozzetto di adeguate dimensioni e dotato di adeguata ritenzione idrica, facilmente ispezionabile, dal qual il Comune avrà diritto in qualunque tempo di far prelevare dai suoi incaricati dei campioni delle acque stesse;
- b) le acque dovranno, prima dello scarico, essere sottoposte ad un trattamento, chimico od altro atto, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, a renderlo compatibile tanto ai canali di fognatura quanto ai processi degli impianti depurativi e soprattutto con la salute pubblica. Le caratteristiche chimico- fisiche delle acque di scarico dovranno essere conformi ai limiti dell'allegata tab.1;
- c) il Consiglio Comunale, sentirà l'U.L.S.S. competente per territorio ed il tecnico responsabile della gestione dell'impianto terminale, su specifica richiesta di utenze produttive interessate, può autorizzare immissioni in fognatura le cui caratteristiche qualitative possono superare i limiti in tabella 1 per i soli parametri d'inquinamento organico biodegradabile, sostituendo ad essi dei limiti in quantità fissati di volta in volta. Tali limiti quantitativi non possono determinare nel loro insieme il supero della potenzialità complessiva dell'impianto terminale di trattamento. L'insediamento produttivo richiedente dovrà produrre al Comune informazioni qualitative e quantitative sulle materie prime, intermedi e prodotti relativi alle singole fasi produttive, i composti tossici, inorganici ed inorganici non riportati tra i parametri della tabella n°1, nonché la previsione relativa alla qualità e le caratteristiche dei reflui da immettere.

L'apposita deliberazione del Consiglio Comunale potrà disporre caso per caso, particolari limiti di accettabilità e dei pretrattamenti al fine di rendere lo scarico più compatibile ai processi degli impianti depurativi.

E' fatto obbligo, gli insediamenti di rispettare le seguenti prescrizioni:

- installare a monte del punto d'immissione un regolatore e di un misuratore di portata sigillato dal personale comunale;
- la portata oraria massima non dovrà mai superare di oltre il 20% il valore della portata oraria media;
- dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi effettuate a norma dell'art.16 del R.D. 842/28 ed art.2 della Legge 1815/39 e con scadenze stabilite caso per caso dal Consiglio Comunale.

Il Comune ha altresì la facoltà d'imporre limitazioni di portata od anche soppressione dello scarico, qualora il carico dello comporti il superamento della massima potenzialità dell'impianto di depurazione terminale.

Tale eventuale e necessaria limitazione globale delle portate e dei carichi ammessi sarà ripartita fra gli insediamenti produttivi autorizzati a scaricare ai sensi del presente articolo.

d) il titolare dell'insediamento allacciato è esclusivamente responsabile, verso il comune o dell'Ente competente, verso terzi, dei danni che la natura degli scarichi effettuati potessero derivarne e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che il comune dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura e per il ripristino al regolare funzionamento del depuratore terminale, in base alla determinazione redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, fatte salve le responsabilità civili e penali conseguenti;

e) il titolare dello scarico dovrà versare al Comune un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta osservanza delle prescrizioni e degli obblighi riportati dal presente articolo, nella misura che sarà volta per volta fissata dal Comune.

In caso di constatata inosservanza delle sopra esposte prescrizioni e condizioni, il sindaco ordinerà la soppressione immediata degli scarichi ed in caso di inadempienza potrà procedere d'ufficio, ai sensi dell'art.151 del T.U. approvato con R.D. 4 Febbraio 1915, n°148, alla chiusura delle emissioni industriali in fognatura, senza nessuna responsabilità per le conseguenze e ponendo a carico del proprietario, le spese relative, oltre l'integrale risarcimento dei danni arrecati.

La facoltà di immissione degli scarichi industriali nella fognatura pubblica, come sopra è sempre in qualsiasi epoca revocabile qualora, pur essendo osservate le prescrizioni speciali, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale ne derivasse o potesse derivarne danno alle persone od alle cose o qualora lo consigliassero considerazioni riguardanti l'igiene pubblica, la regolare funzionalità dell'impianto terminale, la conservazione della fognatura e degli obblighi del Comune nei rispetti della coltura dei terreni o dei corsi d'acqua in cui le acque di fognatura potranno scaricarsi.

Gli scoli provenienti da locali adibiti a pubblici garages sono agli effetti del presente Regolamento, regolati dalle disposizioni del presente articolo.

Il Comune avrà diritto di far prevalere in qualsiasi momento dei campioni delle acque per controllare la conformità ai limiti fissati dal presente Regolamento addebitandone le spese per i controlli alla ditta interessata.

Art. 62 - Elaborati di progetto delle opere di scarico

Gli elaborati di progetto delle opere di scarico, da presentare comprendono:

- 1) estratto catastale
- 2) progetto dei manufatti di scarico che comprendono la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante:
 - a) i percorsi delle reti di fognatura interna separatamente per le acque di dilavamento dei piazzali, per le acque civili per le acque di raffreddamento, per gli scarichi derivanti dal ciclo produttivo;
 - b) le camerette d'ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - c) il pozzetto d'ispezione finale;
 - d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acque potabile;
- 3) piante e sezioni, in scala adeguata e schemi di processo degli impianti di pretrattamento e di depurazione esistenti o proposti;
- 4) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione dei cicli produttivi dell'azienda, con la indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
 - b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento o depurazione, descrivendone i processi produttivi, il dimensionamento e le caratteristiche costruttive;
 - c) le quantità e le caratteristiche chimico- fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
 - d) descrizione dei manufatti di scarico con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
 - e) calcoli idraulici ed igienico- sanitari, per quanto necessari.

Gli elaborati sono sottoscritti da tecnici abilitati iscritti all'Albo Professionale di competenza.

Art. 63- Autorizzazione allo scarico o esercizio

Per le utenze produttive definite all'art.3, comma 3°, lettera a), l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento; questa è rilasciata dalla Provincia, subordinatamente a quanto previsto dagli art.43 e 44 della L.R. 16 Aprile 1985, n°33, fatte salve altre disposizioni in materia.

Ai fini del presente Regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.

Per le utenze produttive definite all'art.3, comma 3°, lettera b), il Sindaco, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art.21, rilascia l'autorizzazione allo scarico.

L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio della autorizzazione.

Art. 64 - Insegiamento produttivi esistenti

Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico gli insegiamenti produttivi esistenti devono presentare all'autorità competente domanda di autorizzazione allo scarico con le modalità previste dal Regolamento stesso di cui all'art.65.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'autorità competente a seguito di esito favorevole della documentazione presentata e degli accertamenti eseguiti.

Art. 65 - Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente qualora venga accertato l'inadempimento alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verifichi:

mancato rispetto dei limiti di accettabilità;

non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;

inadeguata manutenzione dello scarico e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;

modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche quali – quantitative dello scarico, rispetto a quanto indicato nella domanda di scarico.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico s'intende attribuita all'impresa ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi ed i diritti conseguenti.

La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva, che determini modifiche quali- quantitative dello scarico.

In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'impresa che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

Art. 66 - Norme tecniche per lo scarico

Lo scarico del liquame sul suolo e negli strati superficiali del suolo può avere luogo mediante dispersione o sub- irrigazione drenata per scorrimento, ovvero mediante le ulteriori metodologie indicate al paragrafo 2.6 della delibera del Comitato dei Ministri 4 Febbraio 1977.

Nelle zone di dispersione i deflussi superficiali non devono in nessun caso avere caratteristiche di ruscellamento ed il rigonfiamento del terreno, a seguito delle somministrazioni, non deve portare a degradazione della sua struttura.

A monte della zona di applicazione dello scarico, deve essere costruito un pozzetto d'ispezione, tale che non dovrà comportare emissioni di odori dovuti a ristagni e/o la presenza di insetti o animali molesti.

L'ubicazione di tale pozzetto deve consentire un agevole accesso al personale adibito al controllo.

Art. 67 - Impianti di pretrattamento o do depurazione

Le condizioni di accettabilità degli scarichi provenienti da insegiamenti produttivi sono raggiunte anche mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione.

Di questi, resta esclusiva responsabile l'impresa, che ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto nel rispetto della normativa vigente.

Detti impianti devono risultare conformi al progetto funzionale allegato alla domanda di autorizzazioni allo scarico, in caso di modifica l'impresa è tenuta a fornire preventiva documentazione all'autorità competente.

L'autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'Ente competente, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

Art. 68 - Misurazioni quali quantitative degli scarichi

In casi particolari e motivati l'autorità competente ha la facoltà d'imporre l'installazione nel pozzetto d'ispezione di uno strumento di misurazione delle portate.

L'autorità stessa, ha la facoltà d'imporre i controlli e le verifiche, atti ad accertare la qualità degli scarichi e la loro conformità alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

Per casi particolari e motivati l'autorità competente ha, altresì,. La facoltà d'imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'impresa.

SEZIONE IV

ASPETTI TRIBUTARI

Art. 69 - Canoni di fognatura

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi insediamenti produttivi, è dovuto a norma dell'art.16 e seguenti, della Legge 10 Maggio 1976, n°319 e successive modifiche ed integrazioni, un canone secondo apposta tariffa stabilita dal Consiglio Comunale.

Art. 70 - Corresponsione del canone

Sono tenuti al pagamento del canone tutti gli utenti della pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata.

Sono parimenti tenuti al pagamenti del canone di fognatura anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso conduttore fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla fognatura pubblica.

Il canone è dovuto da insediamenti versanti in tubature comunali collegate a corsi d'acqua recapitanti in diverso corpo ricettore.

Art. 71 - Determinazione delle tariffe

La tariffa è formata da due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura e a quello di depurazione.

La determinazione delle tariffe avviene con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle disposizioni di legge.

Per il servizio di depurazione, la tariffa è applicabile agli utenti allacciati quando è in funzione un impianto di depurazione Comunale, anche se lo stesso non raccoglie tutte le acque provenienti da insediamenti civili compresi nel territorio servito dalla fognatura con recapito nell'impianto medesimo.

Art. 72 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili

Le tariffe di cui all'art. 71 si applicano al volume dell'acqua scaricata, determinano in misura pari all'80% dell'acqua prelevata.

Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, viene presentata dall'utente, denuncia del volume di acque prelevato, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di prelevamento.

Art. 73 - La riscossione

La riscossione del canone avviene con le modalità previste dal R.D. 14 Aprile 1910, n°639, per effetto di quanto disposto dall'art. 17 ter della Legge 10 Maggio 1976, n°319, introdotto con il D.L. n°38 del 28 Febbraio 1981, convertito con modificazioni nella Legge 23 Aprile 1981, n°153.

Art. 74 - Contenzioso

Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n°638.

Per la omessa e ritardata denuncia della quantità e della qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

La soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i 30 giorni.

Quando il canone definitivamente accertato supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari a 50% del massimo canone accertato.

Per l'omesso ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari a 20% del medesimo.

Qualora il ritardo del pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico, la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 75 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione delle superiori autorità a norma di legge e previa pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

I titolari degli insediamenti civili esistenti sono tenuti ad adeguare i propri scarichi al presente Regolamento, entro 2 anni, dall'entrata in vigore dello stesso.

Per i titolari degli insediamenti produttivi lo stesso termine è ridotto a max 1 anno.

Art. 76 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente Regolamento abroga tutte le norme in materia sinora vigenti in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento.

Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.

Art. 77 - Norme transitorie

Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data in vigore del presente Regolamento, l'autorità competente, su specifica richiesta dell'interessato, può emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del presente Regolamento.

Tali norme transitorie hanno durata limitata nel tempo e decadono comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati, esse tuttavia possono essere rinnovate, anche per periodi successivi, sempre previa richiesta, degli interessati.

Art. 78 - Sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove previste dal Codice Penale o dalla Legge 10 Maggio 1976, n° 319 o altre norme legislative, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi degli Art. da 106 a 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. del 3 marzo 1984, n° 383, nonché della Legge 3 Maggio 1967, n° 317, a norma dell'art. 344 del T.U. delle legge sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n° 1265 e con la sanzione amministrativa da L. 200.000.= a L. 2.000.000.=, prevista dalla L.R. 16 Aprile 1985, n° 33.

Per ciò che concerne l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle stesse si applicano le norme in cui alla Legge n° 689 del 24 Novembre 1981 e, se compatibili con la presente legge, alla Legge n° 10 del 28 Gennaio 1977.

Indipendentemente all'eventuale procedimento penale, il Sindaco ordina senz'altro l'esecuzione in ufficio dei lavori in danno degli inadempienti, per conto e spese degli interessati.

Art. 79 - Pubblicità

Il Comune assicura la più ampia divulgazione del Regolamento.

Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del Regolamento, previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'Amministrazione Comunale.

DIMENSIONAMENTO FOSSE SETTICHE TIPO IMHOFF

ABITANTI N°	CONTENUTO MINIMO EFFETTIVO DI LIQUAMI			
	COMPARTO SEDIMENTAZIONE		COMPARTO DIGERSTIONE	
	Contenuto Totale	L/Abitante	Contenuto Totale	L/T Totale
Fino a 10	600	60	2000	200
Fino a 20	1100	55	4000	200
Fino a 30	1500	50	6000	200
Fino a 40	2000	50	7000	175
Fino a 60	2700	45	9000	150
Fino a 80	3200	40	10000	125
Fino a 100	4000	40	12000	120

Note:

1. i divisori paraschiuma devono essere immessi nei liquami almeno per una profondità di cm. 5;
2. il rapporto diametro/altezza deve essere contenuto fra 1.5 e 2.5, comunque non inferiore a 1.5;
3. La fossa settica deve essere dotata di tubo di ventilazione di diametro utile non inferiore a cm. 10, da prolungarsi fino a tetto dell'edificio di cui la vasca è al servizio. Tale tubo di ventilazione potrà essere lo stesso tubo di ventilazione della condotta di scarico liquami opportunamente prolungato;
4. La fossa settica deve essere installata esternamente al fabbricato di cui è al servizio, alla distanza di almeno 1 mt dal muro perimetrale di fondazione, ed almeno 10 mt da pozzi, condotte o serbatoi di acqua destinata ad uso potabile;
5. La fossa settica deve essere dotata di chiusini di ispezione di dimensioni sufficienti a garantire una facile ispezione e permettere un agevole asporto dei fanghi senza provocare danni alla struttura interna del manufatto.